

**Nessuna pensione di reversibilità al convivente dell'unione di fatto
formatasi e cessata prima della l. n. 76/2016**

di BIAGIO VIGORITO

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha esaminato un caso riguardante le unioni “di fatto” ovvero non formalizzate ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, rispondendo al quesito se al *partner* superstite della coppia spetti o meno, in tal caso, il diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità.

Il caso oggetto della decisione in commento prendeva le mosse dalla vicenda di una coppia omosessuale che aveva instaurato una convivenza non formalizzata giacché cessata per intervenuta morte del *partner* prima dell'entrata in vigore della legge Cirinnà.

Il *partner* superstite, dunque, adiva le vie giudiziarie per vedersi riconosciuto il diritto a percepire la pensione di reversibilità del compagno, titolare di pensione di vecchiaia anticipata corrisposta da Inarcassa e per ottenere, quindi, l'applicazione retroattiva della legge Cirinnà la quale, all'art. 1, comma 20, riconosce il diritto a percepire detta pensione in capo al superstite della coppia.

La Corte d'appello di Milano, sezione Lavoro, con [sentenza 26 luglio 2018 n. 1055](#), riformava la sentenza del Giudice di prime cure e riconosceva la spettanza di tale diritto in caso di decesso del convivente prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

La Corte territoriale, nello specifico, fondava il proprio convincimento sull'assunto in base al quale il diritto alla pensione di reversibilità costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione, poiché rappresenta una forma di tutela previdenziale collocata nell'alveo degli artt. 36, comma 1°, e 38 Cost. e, pertanto, sussiste in capo al giudice ordinario, come affermato dalla Consulta e dalla Corte di Cassazione, il dovere di assicurare alla stabile coppia dello stesso sesso un trattamento omogeneo a quello riservato alla coppia coniugata¹.

¹ La Corte di merito ha inoltre affermato che la reversibilità rientra nel nucleo dei diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e, dunque, dei diritti fondamentali che l'art. 2 Cost. tutela e garantisce all'interno delle formazioni sociali, ove deve includersi l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso; infatti, rientra tra le formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost. ogni forma di comunità idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita sociale, rientrando nella

Avverso tale decisione ricorreva Inarcassa, portando così il caso all'attenzione del Supremo Collegio.

La Suprema Corte, cassando la sentenza impugnata, ha affermato il principio di diritto secondo cui «considerato che lo *status* di coniuge è definito dal codice civile come quello acquisito con il vincolo del matrimonio, il *partner* convivente omosessuale non può conseguire la pensione di reversibilità, posto che detto *status* non ha mai rivestito, neppure nella sua forma equiparata ai sensi e per gli effetti della L. n. 76/2016. Il testo delle norme è chiaro e non lascia dubbi interpretativi né margini di discrezionalità tali da consentire un'estensione del diritto a beneficiare della pensione di reversibilità anche ai conviventi di fatto».

La normativa del 2016 pertanto, secondo il Supremo Collegio, è sicuramente inapplicabile alle fattispecie intervenute prima della sua entrata in vigore (5 giugno 2016) ovvero interamente svoltesi e cessate in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, infatti, il *partner* del convivente interessato era deceduto in data anteriore all'entrata in vigore della nuova legge, quindi prima che la convivenza di fatto potesse essere ufficializzata ai sensi della stessa; in aggiunta, la richiesta del trattamento pensionistico era stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

La Cassazione, con la decisione in commento, ha sottolineato come la Corte d'appello di Milano, riconoscendo la spettanza del diritto alla pensione di reversibilità richiamando le sentenze della Corte cost. n. 138/2010 e della Corte EDU del 24 giugno 2010 – da interpretarsi, tra l'altro, correttamente e con una lettura non parziale – avesse emesso una pronuncia additiva, usurpando il ruolo della Corte Costituzionale e del legislatore.

La decisione del Giudice meneghino, come evidenziato dalla Suprema Corte, si porrebbe innanzitutto in contrasto con l'art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui la legge non dispone che per il futuro e, in secondo luogo, è censurabile ove ha ritenuto di poter trarre argomenti a sostegno della domanda, senza investire la Corte costituzionale della relativa questione, dalla mera copertura costituzionale della pensione di reversibilità affermata da Corte cost. n. 174/2016,

nozione di vita familiare anche la relazione di stabile convivenza di una coppia omosessuale (come altresì affermato dalla Corte EDU in sentenza Schalk e Kopf vs. Austria del 24/6/2010).

nonché dal rilievo costituzionale da riconoscersi ormai alla stabile convivenza tra persone dello stesso sesso ritenendo, pertanto, che al superstite fra i due spetti il trattamento previdenziale. L'individuazione di forme, tempi e modi di garanzia e di riconoscimento delle unioni omosessuali, postula una disciplina di carattere generale che è riservata, nell'alveo dell'art. 2 Cost., alla discrezionalità del Parlamento, ferma restando la possibilità che la Consulta intervenga a tutela di situazioni specifiche² che, in base al criterio di ragionevolezza, inducano ad assicurare alla coppia omosessuale un trattamento omogeneo a quello della coppia coniugata. Per la Cassazione, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto di poter superare la mancanza di una norma specifica che, all'epoca dei fatti, attribuisse la pensione di reversibilità in favore del *partner* di una coppia dello stesso sesso, ed ha finito per affermare la necessaria e totale equiparazione tra le coppie registrate ai sensi della l. n. 76/2016 e quelle che tale registrazione non hanno operato.

I principi affermati, pertanto, non hanno consentito alla Suprema Corte di riconoscere la spettanza della pensione di reversibilità, atteso che nel caso *de quo* la stabile convivenza si è svolta interamente ed è cessata prima che intervenisse una disciplina legislativa *ad hoc*.

² Come, ad esempio, è avvenuto per le convivenze *more uxorio* nella materia dell'edilizia popolare, economica e sovvenzionata e in quella locativa: v. sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988.